

Il numero 627 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1905, n. 363, sul riordinamento della circolazione delle monete di bronzo e di nichelio;

Visto il R. decreto 23 gennaio 1908, n. 22, che stabilisce la fabbricazione di una nuova moneta da centesimi venti di nichelio puro;

Vista la legge 10 giugno 1909, n. 350, che alla Convenzione monetaria addizionale 4 novembre 1908 dà piena ed intera esecuzione;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1802, che stabilisce il nuovo riparto delle monete di bronzo;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1915, n. 1917, che stabilisce il riparto delle monete divisionarie d'argento;

Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1618, che autorizza la fabbricazione di monete di nichelio puro da centesimi 50, e di bronzo (rame, stagno e zinco) da centesimi 10 del diametro di mm. 225;

Visto il R. decreto 15 luglio 1919, n. 1219, che autorizza la fabbricazione di monete di bronzo (rame, stagno e zinco) da centesimi 5, del diametro di mm. 19,5;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, relativo alla sospensione della coniazione delle monete da centesimi uno e due di bronzo;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1907, n. 703, che autorizza la trasformazione di pezzi di monete d'argento da centesimi 50 in monete da 1 e 2 lire;

Vista la legge 9 luglio 1914, n. 659, che riduce il contingente delle monete di nichelio da centesimi 20, autorizzato con la legge 9 luglio 1905, n. 363;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. zecca è autorizzata a procedere alla fusione delle monete del tipo attuale da centesimi cinque e da centesimi dieci che verranno ritirate dalla circolazione ed alla loro sostituzione con monete di bronzo da centesimi cinque e da centesimi dieci di nuovo tipo.

Art. 2.

Il contingente massimo delle monete da centesimi venti di nichelio puro stabilito in L. 30.000.000 dalla legge 9 luglio 1914, n. 659, è portato a L. 45.000.000 senza la contemporanea sostituzione delle monete di bronzo in circolazione, prevista dalle leggi 9 luglio 1905, n. 363, e 9 luglio 1914, n. 659.

Il ministro del tesoro è autorizzato a fare le variazioni di bilancio dipendenti da questo decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.